



CITTÀ DI OZIERI
Città Metropolitana di Sassari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 21 del 24-06-26

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, Legge n. . 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 19:30, in Ozieri e nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocato ai sensi di legge e delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento delle signore Consigliere e dei signori Consiglieri:

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---|
| PERALTA MARCO | P | COSSU IMMACOLATA | P |
| DELOGU ANTONIO | P | PINO ALFONSO | P |
| MOLINU MARGHERITA | P | MURGIA MARCO | A |
| MANCA LUCA | P | LADU ANASTASIA | A |
| PIRAS MARIO SALVATORE ANDREA | P | SOTGIA GIAN LUIGI | A |
| BOE ROSSANA | P | GIORDANO DAVIDE | A |
| POLO BARBARA | P | SAROBBA ANTONIO LUIGI | A |
| MELEDINA MARIA LORETA | P | FARINA ANGELA GIUSEPPA | P |
| TEDDE ALESSANDRO | A | | |

risultano presenti n. 11 e assenti n. 6 Consiglieri comunali.

Assessore ed Assessori comunali esterni:

| | |
|------------------|---|
| COSSU MAURA ANNA | P |
|------------------|---|

Assume la presidenza Meledina Maria Loreta nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Pireddu Anna Maria Giulia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 (G.U. n. 117 del 22.05.2026), ha disposto

l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*”;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di

pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che “*I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026*”;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga “*all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 39 del 23.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio 2026/2028;
- n. 40 del 23.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;
- n. 10 del 27.04.2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto relativo all'anno 2025;

VISTA la deliberazione n. 125 del 06.06.2026 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio comunale l'adesione, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*, tenuto conto che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili sull'applicativo dell'agente della riscossione Agenzia Entrate Riscossione risulta che i carichi iscritti alla data del 27.05.2026 ammontano complessivamente ad euro 3.256.134,74;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 518.397,59 essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad ADER risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 440.376,25;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50 per cento del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 154 del 11.06.2026 (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18.06.2026 dalla Commissione Consiliare Finanze – Bilancio e Programmazione, Affari Generali e Istituzionali, come da verbale n. 3 trattenuto, agli atti d'ufficio.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Tintori Lucia Rosa Maria, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto del Comune di Ozieri;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

Udita la consigliera **Polo** che dopo aver premesso che il punto ha richiesto approfondimenti, attesta che l'operazione consentirà a debitori con cartelle di pagamento in mano ad ADER di estinguere i propri debiti con agevolazioni; invita pertanto i cittadini ad informarsi avendo in questa seduta il consiglio comunale deciso di aderire ad una possibilità offerta dal Governo.

Non essendovi altri interventi la Presidente dispone che si proceda alla votazione.

La consigliera Boe lascia l'aula e non partecipa alla votazione.

Con votazione favorevole all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'Agente della riscossione ADER entro il 30 giugno 2026 con le modalità che saranno rese note dalla stessa Agenzia;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. **DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

DELIBERA

Infine, con separata votazione favorevole all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, riconosciuta l'urgenza di porre in essere gli atti conseguenti, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento

Sulla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. n. 49 del D.lgs n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla Regolarità Tecnica
parere Favorevole

Ozieri, 12-06-26

Il Responsabile
Dott.ssa Lucia Tintori

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
parere Favorevole

Ozieri, 12-06-26

Il Responsabile
Dott.ssa Lucia Tintori

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

Meledina Maria Loreta

Pireddu Anna Maria Giulia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)